

LINEE GUIDA RELATIVE AL SISTEMA DI CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO

Il controllo dell'esecuzione dei contratti è uno degli elementi portanti di buona *governance* dell'Amministrazione Regionale e delle Aziende Sanitarie del Lazio.

Nell'ottimizzazione delle risorse a disposizione, una gestione appropriata dei contratti, attraverso l'implementazione di appositi sistemi di controllo, rappresenta un elemento essenziale per il perseguimento degli obiettivi di governo della spesa sanitaria.

In tale contesto è considerato che la Direzione Centrale Acquisti svolge un costante monitoraggio sui livelli di consumo e di spesa per beni e servizi, si richiamano le Aziende Sanitarie al rispetto rigoroso dei seguenti principi:

- Il controllo sull'attuazione e sul rispetto delle prestazioni e dei servizi attesi deve essere assicurato dai vertici di ciascuna Azienda Sanitaria;
- Nella pianificazione strategica aziendale, il vertice di ogni Azienda Sanitaria deve considerare prioritaria l'implementazione di un sistema di monitoraggio e controllo dei processi di approvvigionamento;
- Nella re-ingegnerizzazione dei processi di approvvigionamento è prioritario che il vertice aziendale preveda l'individuazione della struttura che si occuperà delle opportune verifiche relativamente all'esecuzione dei contratti;
- Nelle strutture sanitarie di media o grande dimensione, per appalti di elevata complessità e considerevole rilevanza economica, è necessario che venga rispettato il principio della separazione delle funzioni tra la programmazione in materia di approvvigionamento ed il monitoraggio e controllo delle forniture;
- L'attività di vigilanza sui contratti è oggetto di monitoraggio e controllo puntuale da parte della Regione, che attribuisce ai vertici di ciascuna Azienda Sanitaria gli obiettivi in materia ai fini della misurazione e valutazione della performance, con conseguente incidenza sulla determinazione ed erogazione della retribuzione di risultato e sulla continuità dell'incarico;
- L'individuazione delle procedure e delle modalità di controllo di esecuzione del contratto deve avvenire sin dal momento della progettazione, durante la quale si definiscono gli standard di qualità (livelli di prestazione attesi) e gli standard di servizio (caratteristiche, frequenze e modalità di esecuzione delle prestazioni in funzione degli standard di qualità attesi), indicando i vincoli contrattuali da rispettare relativamente a:
 - qualità attesa del servizio reso
 - parametri di valutazione
 - modalità di misurazione e verifica dei risultati
- Il controllo dell'esecuzione del contratto è uno degli strumenti di attuazione del controllo interno;
- Il controllo di qualità dei servizi è obbligatorio, deve essere effettuato a campione e deve essere integrato con altre forme di controllo interno;

- Il monitoraggio dell'esecuzione del contratto ed il controllo della qualità delle prestazioni rese dal fornitore devono essere effettuati con l'impiego di metodologie condivise (reportistica, indicatori di risultato, questionari);
- La gestione dell'attività di controllo sull'esecuzione dei contratti è elemento di valutazione dirigenziale con i relativi effetti sul rapporto contrattuale in essere;
- Nell'attribuzione delle funzioni inerenti ai controlli è necessario valutare le eventuali cause di incompatibilità dell'incarico;
- Il controllo di esecuzione del contratto costituisce funzione di supporto nella prevenzione del fenomeno della corruzione;
- Nei processi di identificazione e valutazione dei rischi aziendali è necessario considerare anche la fase di controllo sull'esecuzione dei contratti, prevedendo opportune azioni per il loro contenimento;
- Gli esiti del controllo di esecuzione dei contratti saranno utilizzati dalla Direzione Centrale Acquisti nell'ambito del più organico sistema di "valutazione dei fornitori";
- Le Aziende Sanitarie trasmettono le informazioni sul controllo in merito all'esecuzione dei contratti alla Direzione Regionale Centrale Acquisti;
- Con apposita legge regionale saranno definite le sanzioni per omessa vigilanza da parte dei vertici delle Aziende Sanitarie in merito all'esecuzione dei contratti.